



**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO** che il ricorso de quo si presta a profili di inammissibilità, perchè proposto avverso un atto che riveste natura *“meramente confermativa”*.

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“Si ha un atto meramente confermativo...quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare: esso non rappresenta, infatti, un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate”* (tra le tante: T.A.R. Sicilia – Palermo – 26 novembre 2010, n. 14141).

Tale orientamento si attaglia al caso in esame, in cui il provvedimento amministrativo impugnato, in mancanza di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate (volte a rigettare la proposta di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale).

Ciò scaturisce dal contenuto dell'atto impugnato, laddove la Soprintendenza di Palermo, preso atto che la ulteriore proposta progettuale rispetto al progetto originario già respinto da quell'Ufficio non ha *“apportato alcuna modifica che potesse migliorarlo, ed avere un giusto equilibrio con il territorio circostante”*, non poteva che reiterare i dinieghi già emessi in passato (pareri n.6707/2015 e n.2056/2017).

**ESAMINATI**, comunque, i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente ritiene illegittimo l'atto impugnato, perchè sarebbe stato comunicato quando si era già formato il silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n. 17/2004, ed anche perchè carente di motivazione. Ritiene, infine, che l'intervento di recupero e conservazione del manufatto rurale voluto dalla Soprintendenza non potrebbe attuarsi atteso *“il pericolo concreto che lo stesso edificio possa crollare”*.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'art. 46 della L.r. n.17/2004 dispone che *“Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico...sono rilasciate o negate,... entro il termine perentorio di 120 giorni. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.”*

La norma appare chiaramente di natura speciale, perchè derogatoria di quella nazionale ove, invece, il silenzio-assenso non è previsto sui procedimenti autorizzativi in materia di tutela del paesaggio; il che vale ad escludere una sua applicazione in via analogica e/o meccanica.

Inoltre, appare dubbio che il legislatore regionale abbia voluto prevedere una applicazione indiscriminata dell'istituto del silenzio-assenso, estendendo tale vantaggio anche per le istanze di riesame ovvero di variante, ritenendosi, invece, proprio per la sua natura speciale, che possa trovare applicazione soltanto per le istanze originarie e non anche per le istanze di variante.

Tali considerazioni sembrano rispondere alla ratio della suddetta disposizione normativa, che è quella di non lasciare per un tempo indeterminato il cittadino senza la certezza temporale di una risposta da parte dell'amministrazione alla sua istanza; quindi, volta a dare riscontro alle esigenze acceleratorie per pervenire in tempi certi ad una pronuncia: senza, però, che il legislatore abbia voluto accordare al cittadino più volte il beneficio eccezionale del silenzio assenso, attesa la delicatezza degli interessi in gioco derivanti dalla materia trattata, e cioè quella della tutela del patrimonio paesaggistico, costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.). In questi casi l'istituto del silenzio-assenso non può essere inteso che in senso restrittivo (C.G.A. 4 febbraio 2010, n. 139).

D'altronde, attesa la evidente eccezionalità di tale istituto in *subiecta materia*, se esso fosse applicabile ad ogni richiesta di riesame o di variante perderebbe il suo carattere di eccezionalità, impegnando, tra l'altro, la Soprintendenza a dover inseguire il cittadino in ogni sua azione o volontà di cambiamento, prestandosi tali comportamenti del privato ad usi strumentali, che non pare il legislatore abbia voluto favorire e men che meno tutelare attraverso un uso distorto del silenzio-assenso, applicandolo in modo seriale ad ogni richiesta di riesame o di variante presentata alla competente Soprintendenza.

In conclusione, per le ragioni suesposte, si ritiene che la disciplina di cui all'art. 46 della L.r. n.17/2004 non possa trovare applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che sulla terza

